



**Amministrazione Provinciale
dell'Aquila
Settore Viabilità**

**DISCIPLINARE DI GARA
PER L'APPALTO:**

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MILANO E VIA FOSSO DI
VILLA NEL COMUNE DI TRASACCO.**

(CUP: F97H19002170003 - CIG: 8156641117)

INDICE

- 1 PREMESSA**
- 2 PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- 3 DESCRIZIONE/OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO**
 - 3.1 Oggetto dell'affidamento
 - 3.2 Luogo di esecuzione dei lavori
 - 3.3 Disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori
 - 3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo
 - 3.5 Termine di ultimazione dei lavori e penalità per ritardi
- 4 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE**
 - 4.1 Requisiti di partecipazione
- 5 OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA**
 - 5.1 Partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE nonché di imprese aderenti a contratto di rete
 - 5.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili
 - 5.3 Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all'esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a concordato con continuità aziendale
- 6 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
 - 6.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale.
 - 6.2 Requisiti di partecipazione di idoneità professionale.
 - 6.3 Requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.
- 7 MODALITA’ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**
- 8 AVVALIMENTO**
- 9 FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE**
- 10 SUBAPPALTO**
- 11 SUBAFFIDAMENTI**
- 12 OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITÀ E PATTO DI INTEGRITÀ**
 - 12.1 OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE “WHITE LIST”
 - 12.2 RISPETTO PATTO DI INTEGRITÀ
- 13 TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI**

- 14 **GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**
- 14.1 GARANZIA PROVVISORIA
- 14.2 GARANZIA DEFINITIVA
- 14.3 RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE "PROVVISORIA" E "DEFINITIVA"
- 14.4 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
- 15 **DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA -MODALITA' DI COMUNICAZIONE**
- 16 **TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**
- 17 **DATA DELLA GARA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, DISPOSIZIONI ART. 29 C. 1 D.LGS. 50/2016 ES.M.I.**
- 17.1 EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)
- 17.2 DISPOSIZIONI ART. 29 C. 1 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
- 17.3 VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA
- 18 **RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO**
- 19 **DISPOSIZIONI FINALI**

1 – PREMESSA

In esecuzione della determinazione del Dirigente del Settore Viabilità n° 310 del 24/12/2019, esecutiva dal 27/12/2019, è indetta presso la PROVINCIA DELL'AQUILA – Via Monte Cagno, 3 – 67100 L'Aquila, una gara mediante **procedura aperta** per l'affidamento dei lavori in oggetto.

Il presente Disciplinare di Gara ed i relativi allegati, che costituiscono parte integrante del Bando di Gara, regolano le modalità di partecipazione alla gara per l'affidamento dell'appalto in oggetto.

In considerazione di ciò, gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana, alle condizioni, termini e modalità di seguito descritti.

2 – PROCEDURA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- L'affidamento avrà luogo mediante **procedura aperta** ai sensi degli artt. 59 c.1 e 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
- La gara sarà tenuta con il metodo dell'offerta segreta ai sensi dell'art.73 lettera c) del R.D. 23 maggio 1924 n. 827. L'aggiudicazione avverrà, ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c.8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora il numero delle offerte sia pari o superiore a dieci.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a dieci.
- Ai sensi di quanto disciplinato dall' art. 97, c.2 e c.2-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata, sulla base del numero di offerte ammesse, secondo uno dei metodi di calcolo previsti nei predetti commi.

Con riferimento all'applicazione dei suddetti metodi si precisa che:

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. "Sbloccacantieri"), convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 55/2019, se il numero delle offerte ammesse è pari o superiori a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia predeterminata, in conformità alla Delibera ANAC n. 715 del 23 luglio 2019 e alla Circolare n. 8 del 24/10/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come segue:

a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro

singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);

d) la soglia calcolata alla lettera c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b);

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 2-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32 (c.d. "Sbloccacantieri"), convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 55/2019, se il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia predeterminata, in conformità alla Circolare n. 8 del 24/10/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come segue:

a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;

b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);

c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);

d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15 la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica;

e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

- ai sensi di quanto previsto dall'art. 97, c. 3-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai suddetti metodi ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

- in ogni caso, ai sensi dell'art. 97 c. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- ai fini del calcolo della soglia di anomalia si terrà conto sino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra risulti pari o superiore a cinque;

- le eventuali offerte di valore uguale che si collocheranno all'interno delle ali oppure al margine delle ali medesime non verranno conteggiate distintamente bensì come unica offerta, conformemente a quanto statuito in merito dall'Adunanza plenaria n. 5 del 19 settembre 2017.

La Stazione appaltante si avvarrà dell'inversione procedimentale di cui al combinato disposto dell'art. 133 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 1 comma 3 della legge 55/2019, individuando le ditte che saranno oggetto di verifica sulla non ricorrenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, nella prima e seconda in graduatoria.

La verifica dei requisiti di partecipazione sarà effettuata, ove possibile, tramite il sistema AVCPASS.

- Sono ammesse soltanto offerte in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara.
- Non sono ammesse offerte in variante.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente per la Stazione Appaltante.
- Ai sensi dell'art. 51 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si dà atto che l'appalto non risulta suddiviso in lotti, in quanto trattasi della realizzazione di lavorazioni tipologicamente omogenee.

3 – DESCRIZIONE/OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

3.1 Oggetto dell'affidamento

L'oggetto del presente appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione del seguente intervento:

LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DI VIA MILANO E VIA FOSSO DI VILLA NEL COMUNE DI TRASACCO.

L'appalto in oggetto prevede il rifacimento della pavimentazione stradale e della segnaletica orizzontale in tratti alterni.

Nello specifico il progetto prevede le seguenti lavorazioni:

- fresatura di pavimentazione stradale;
- stesa di conglomerato bituminoso per risagomature (binder);
- stesa di conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino);
- sistemazione opere di deflusso acque meteoriche;
- rifacimento segnaletica orizzontale;
- l'installazione di alcune barriera di sicurezza (guard-rail).

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

- **CUP (Codice Univoco di progetto) attribuito al presente intervento: F97H19002170003;**
- **CIG (Codice Identificativo di gara) attribuito al presente intervento: 8156641117;**
- **Codice CPV: 45233223-8 "Lavori di rifacimento di manto stradale";**
- **Il progetto definitivo/esecutivo è stato oggetto di verifica preventiva ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente validato dal RUP in data 23/12/2019.**

3.2 Luogo di esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere realizzati nel Comune di Trasacco lungo le strade denominate Via Milano e Via Fosso di Valle, acquisite al patrimonio dell'Amministrazione Provinciale con Verbale di Consegna del 04/09/2019 in attuazione della Delibera di Consiglio provinciale n° 30 del 29/09/2014 e successivo Decreto del Presidente n° 8 del 23.02.2015.

3.3 Disposizioni particolari per l'esecuzione dei lavori

L'Appaltatore, al fine di garantire la sicurezza degli operatori impegnati nei lavori dei cantieri stradali in appalto, dovrà operare con "cantieri fissi" e/o con "cantieri mobili", così come definiti dal regolamento di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.07.2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per ciascuna strada, da attuare per il segnalamento temporaneo", adottando gli schemi allegati al D.M. ed osservando le prescrizioni previste nel citato Capo IV, nonché quelle riportate nel C.S.A. e le direttive impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

L'appaltatore dovrà programmare l'esecuzione delle attività affidate garantendo il regolare svolgimento della circolazione veicolare ove prevista.

L'Appaltatore, nei cantieri su strade aperte al traffico veicolare in cui è prevista la fresatura di qualsiasi spessore di conglomerato bituminoso, dovrà procedere nell'arco di una giornata lavorativa alla sola fresatura di un tratto stradale di lunghezza e superficie tale che, prima della fine della giornata lavorativa stessa, possa essere ripristinato completamente con la bitumatura dell'intero spessore fresato e, nelle ore serali e notturne, non risulti nessun dislivello tra i tratti non oggetto di interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresatura e nuova bitumatura.

Solo per motivate esigenze e in casi eccezionali e dietro specifica autorizzazione congiunta del Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavori, sarà possibile aprire alla circolazione dei veicoli, nelle ore serali e notturne, i tratti stradali senza la posa della nuova bitumatura, a condizione che tali tratti fresati, sia longitudinalmente che trasversalmente all'asse della strada, siano raccordati ai tratti non fresati in modo dolce, non repentino e che non presentino nessun gradino o salto improvviso di quota tale da risultare pericolosi per la circolazione dei veicoli stessi.

Il cronoprogramma esecutivo di dettaglio sarà concordato con la Direzione Lavori.

I prezzi d'appalto si intendono già compresi e compensati per gli oneri derivanti da tali modalità esecutive.

3.4 Modalità di determinazione del corrispettivo

Il contratto di appalto verrà stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, lett. eeeee) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all'art. 106, comma 12, del d.Lgs. 50/2016 e le condizioni del C.S.A.

3.5 Termine di ultimazione dei lavori e penalità per ritardi

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in **60 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In detto tempo è compreso quello necessario all'impianto e allo smontaggio dei cantieri.

I lavori dovranno avere inizio immediatamente dopo la consegna e dovranno essere conclusi entro i termini sopra indicati da considerarsi tassativi, fatta eccezione per sospensioni e/o proroghe previste nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione, sarà applicata una penale pari all'**(1) uno per mille** dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
- nel rispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

E' ammessa la consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, c.8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove ne ricorrano i presupposti.

4 – LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E QUALIFICAZIONI RICHIESTE

L'importo dell'appalto è di **Euro 316.291,44** (*Euro Trecentosedicimilanovecentoquarantanove/77*), di cui **Euro 300.457,92** (*Euro Trecentomilaquattrocentocinquantesette/92*) a base d'asta per lavori a misura ed **Euro 15.833,52** (*Euro Quindicimilaottocentotrentatre/52*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, c. 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'incidenza del costo della manodopera, sull'importo del presente affidamento, risulta stimata nella misura del **14,194 % pari ad Euro 44.895,45** (*Euro Quarantaquattromilaottocentonovantacinque/45*) come da Elaborato "4.1 – Stima Incidenza Manodopera" del Progetto Definitivo/Esecutivo dell'intervento in oggetto.

LAVORAZIONE	CATEGORIA e CLASSIFICA e DPR 207/2010	QUALIFICAZ. OBBLIGATORI A (SI/NO)	IMPORTO (Euro)	% su importo complessivo o appalto	PREVALENTE, SCORPORABILE, SECONDARIA	SUBAPPALTABILE (SI/NO)
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane.	OG 3 Classe II	SI	€ 278.949,77	88,194%	PREVALENTE	SI nel limite di legge
Barriere e protezioni stradali	OS 12 A	SI	€ 15.252,80	4,822%	SECONDARIA (importo inferiore 10% importo complessivo)	SI nel limite di legge
Segnaletica stradale non luminosa	OS 10	SI	€ 16.006,54	5,061%	SECONDARIA (importo inferiore 10% importo complessivo)	SI nel limite di legge
Importo complessivo Appalto comprensivo degli oneri di sicurezza			€ 316.291,44	100%		

NOTA BENE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'eventuale subappalto dei lavori non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto.

4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura d'affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso dei

seguenti requisiti:

Categoria Prevalente: OG3 - importo € 278.949,77.

Requisiti di partecipazione: possesso dell'attestazione SOA OG3 Classifica II (o successive), con riferimento all'intero ammontare dell'appalto.

- Le lavorazioni rientranti nelle Categorie OS12A ed OS10, rispettivamente di importo inferiore sia al 10% dell'importo complessivo dei lavori che a 150.000,00 euro, sono state indicate in quanto categorie omogenee di lavori, ma le stesse non si configurano quali categorie di qualificazione necessarie per partecipare alla gara. Pertanto le stesse possono essere eseguite direttamente dall'Appaltatore, in possesso dei requisiti di partecipazione al presente Appalto (OG3, classe II); esse possono essere altresì subappaltate per intero ad operatori economici in possesso dei requisiti di cui all'art. 90 commi a, b e c del DPR 207/2010 nelle rispettive Categorie o in alternativa dell'attestazione SOA nelle rispettive Categorie (OS12 A, OS10), nel rispetto dei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 61 comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione non si applica alla mandataria ai fini del conseguimento del requisito minimo di cui all'[articolo 92, comma 2](#).

5 – OPERATORI ECONOMICI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45, c.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente Disciplinare.

Nello specifico sono ammessi a partecipare alla presente gara:

- operatori economici con **idoneità individuale** di cui alla *lettera a)* (**imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative**), *lettera b)* (**consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane**), e *lettera c)* (**consorzi stabili**), dell'articolo 45, c.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- operatori economici con **idoneità plurisoggettiva** di cui alla *lettera d)* (**raggruppamenti temporanei di concorrenti**), *lettera e)* (**consorzi ordinari di concorrenti**), *lettera f)* (**aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**) e *lettera g)* (**gruppo europeo di interesse economico**), dell'articolo 45, c.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'articolo 48, c.8, del citato decreto.

Gli operatori economici con idoneità individuale di cui alla lettera *a)* dovranno presentare **“Domanda di partecipazione impresa singola”**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare (*Allegato n. 2a*) sottoscritta da parte del legale rappresentante o da altra persona dotata di potere di firma dell'operatore economico partecipante, dichiarando espressamente l'accettazione delle condizioni di gara.

Ai soggetti di cui alle lettere b), d) e), f) e g) dell'art. 45, c.2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come di seguito meglio precisato.

5.1 Partecipazione di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti e GEIE nonché di imprese aderenti a contratto di rete

Possono presentare offerta anche operatori riuniti o che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del c.8 dell' art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Pertanto è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all' [articolo 45, c.2, lettera d\) \(raggruppamenti temporanei di concorrenti\)](#), e [lettera e\) \(consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c.\)](#) anche se non ancora costituiti.

Parimenti, ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ex D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 del citato D. Lgs. 23 luglio 1991, n. 240, ai GEIE si applicano le disposizioni in materia di appalti di lavori pubblici stabilite per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti; pertanto i GEIE vengono assoggettati alle medesime regole di partecipazione dettate dal presente disciplinare per i raggruppamenti ed i consorzi ordinari.

In tali casi:

- dovrà essere presentata specifica **“Domanda di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE”**, compilando lo schema allegato al presente Disciplinare (*Allegato n. 2b*);
In caso di domanda di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti,

di cui all'art. 45 c. 2 lett. d) ed e) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i Consorzi, comprese le eventuali imprese cooptate.

La dichiarazione di accettazione delle condizioni di gara va resa e sottoscritta da parte del legale rappresentante o da altra persona dotata di potere di firma, dell'operatore economico indicato come mandatario/capogruppo.

- ciascuno degli operatori economici facenti parte del raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE dovrà distintamente compilare il "**Documento di gara unico europeo**" e la "**Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**" (Allegato n. 1b);
- nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti alla Domanda di Partecipazione dovrà essere allegata specifica Dichiarazione, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, contenente l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti;
- nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito dovrà essere allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito. Al legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico;
- nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito dovrà essere allegato atto costitutivo e statuto del consorzio o del GEIE in copia autenticata con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato;
- è fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di indicare, in sede di gara, le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti posseduti. Resta fermo che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria;
- l'offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- ai sensi dell'art. 48, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto ai concorrenti, a pena di esclusione, di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE;
- salvo quanto disposto dai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei sopraindicati Raggruppamenti Temporanei, dei Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta;
- ai sensi del comma 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, anche qualora il raggruppamento si riduca ad unico soggetto, esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire. In ogni caso non è ammessa alcuna modifica soggettiva se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;
- le previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. trovano applicazione anche laddove le modifiche soggettive ivi contemplate si verifichino in fase di gara.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 45, c.2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti che abbiano aderito al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter del D.L. 5/2009, convertito il L. 33/2009. In applicazione del disposto di cui all'art. 48 c. 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle imprese aderenti a contratto di rete si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di partecipazione alle procedure previste dal predetto art. 48 per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, come sin qui richiamate ed esplicitate. In tal caso, dovrà essere presentata specifica "**Domanda di partecipazione imprese aderenti a contratto di rete**", compilando lo schema allegato al presente Disciplinare (Allegato n. 2c).

5.2 Partecipazione di consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili

Per la partecipazione alla gara, i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili dovranno presentare specifica “Domanda di partecipazione in raggruppamento/consorzio/GEIE”, compilando lo schema allegato alla presente Disciplinare (*Allegato n. 2b*).

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., i consorzi di cui all’art.45, c.2, lett. *b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane)*, e i consorzi di cui all’art. 45, c.2, lett. *c)* del citato decreto (*consorzi stabili*) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere, a pena di esclusione il **D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”** e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** (*Allegato n. 1b*);

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione.

Anche ai consorzi di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., trovano applicazione le medesime previsioni di cui ai citati commi 17, 18 e 19 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate al paragrafo precedente.

Ai sensi dell’art. 48 c. 7-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è consentito ai soggetti di cui all’art. 45 c. 2 lett. b) e c), per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 del medesimo art. 48 o per fatti o atti sopravvenuti, designare ai fini dell’esecuzione dei lavori, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all’impresa consorziata.

5.3 Partecipazione del curatore del fallimento autorizzato all’esercizio provvisorio e delle imprese ammesse a concordato con continuità aziendale.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. possono partecipare alla presente gara il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio provvisorio, ovvero le imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato.

In tal caso, oltre alla documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, dovranno essere prodotti anche:

- **copia conforme dell’autorizzazione del giudice delegato;**
- **copia conforme del contratto di avvalimento** in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto nei casi di partecipazione alla procedura di affidamento tra il momento del deposito della domanda di concordato e il momento del deposito del decreto di concordato emesso dal Tribunale;
- **il D.G.U.E. “Documento di Gara Unico Europeo”** (*disponibile direttamente sulla piattaforma Net4market al campo apposito*) e la **“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** (*Allegato n. 1b*).

Non sono ammesse a partecipare alla presente gara le imprese ammesse al concordato con cessione di beni o che hanno presentato domanda di concordato a norma dell’articolo 161, comma 6, della Legge Fallimentare.

N.B.: Il file recante il DGUE sarà reperito direttamente sulla piattaforma Net4market, compilabile al relativo indirizzo.

(Per le istruzioni di compilazione si rinvia all’Allegato 1c al presente Disciplinare. Per l’individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del D.G.U.E. si rinvia ai punti 5 e 6 del presente Disciplinare).

6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

6.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale.

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; le condizioni di cui all’art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n.165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Ai sensi di quanto previsto **dall’art. 80, c.3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, l’esclusione prevista dai commi 1 e 2 dell’articolo in questione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti:

- del titolare o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di impresa individuale;

- di un socio o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari o del/i direttore/i tecnico/i, se si tratta di società in accomandita semplice;
- dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del/i direttore/i tecnico/i o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

Nella suddetta elencazione, per tali società e consorzi, devono ritenersi compresi, ove presenti, tutti i soggetti dettagliatamente indicati nel Comunicato del Presidente ANAC 8 novembre 2017 cui si rinvia integralmente.

Pertanto, a seconda del sistema di amministrazione e controllo adottato, la dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 1 dovrà essere resa con riferimento ai:

- membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza (*Presidente del CdA, Amministratore unico, Amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza*);
- membri del "Collegio Sindacale" o membri del "Comitato per il controllo sulla gestione";
- membri del "Consiglio di Gestione" e membri del "Consiglio di sorveglianza";
- altri soggetti muniti di poteri di rappresentanza (*come Institori e Procuratori ad negotia*);
- altri soggetti muniti di poteri di direzione (*come dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa*);
- altri soggetti muniti di poteri di controllo (*come il Revisore Contabile o l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 D. Lgs. 231/2001*)

La dichiarazione di assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, commi 1 e 2 non deve essere resa in caso di affidamento del controllo contabile a una Società di Revisione, trattandosi di un soggetto giuridico distinto dall'operatore economico concorrente.

In ogni caso, l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di Gara della presente procedura, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

In siffatti casi, l'elencazione dei soggetti di cui all'art. 80, c.3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i deve essere resa tramite la compilazione del Modulo Allegato 1b) (o conformemente ad esso) da parte di tutti i concorrenti (comprese le mandanti e le cooptate) nonché da parte delle imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori e da parte delle eventuali imprese ausiliarie.

L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. (*Ai fini della verifica della documentazione amministrativa, in via collaborativa, si chiede di dichiarare l'avvenuta depenalizzazione/riabilitazione/estinzione del reato all'atto della presentazione di istanza di partecipazione*).

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi di quanto previsto dal comma 11 dello stesso articolo, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 08.06.1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla L. 07.08.1992, n. 356, o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Ai sensi di quanto previsto **dall'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 (gravi illeciti professionali)** la Stazione Appaltante può escludere dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora dimostri con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, accertati con provvedimento esecutivo, tali da rendere dubbia la sua integrità, intesa come moralità professionale, o affidabilità, intesa come reale capacità tecnico professionale. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni quali l'applicazione di penali o l'escussione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del Codice o della previgente disciplina; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.

Inoltre, ai sensi di quanto previsto dalle **Linee Guida n.6 di A.N.A.C.** rilevano ai fini dell'esclusione dalla gara le condanne non definitive per i reati indicati, in via esemplificativa e non esaustiva al **punto II° - 2.2** delle suddette Linee Guida (abusivo esercizio di una professione, reati fallimentari, reati tributari ex D. Lgs. 74/2000, reati societari, delitti contro l'industria e il commercio, reati urbanistici di cui all'art. 44, comma 1, lett. b) e c) DPR 380/2001, reati previsti dal D. Lgs. 231/2001).

I gravi illeciti professionali assumono rilevanza ai fini dell'esclusione dalla gara quando sono riferiti all'operatore economico o ai soggetti individuati dall'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

A tal fine gli operatori economici partecipanti alla gara dovranno autocertificare l'eventuale sussistenza di una o più delle suddette cause mediante l'utilizzo del DGUE, indicando nella apposita **Parte III - Sezione C** "Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali" - tutti i provvedimenti astrattamente idonei a porre in dubbio la loro integrità o affidabilità, anche se non ancora inseriti nel Casellario Informatico gestito dall'Autorità. La falsa attestazione dell'insussistenza di situazioni astrattamente idonee a configurare la causa di esclusione in argomento o l'omissione della dichiarazione di situazioni successivamente accertate dalla Stazione Appaltante comportano l'applicazione dell'art. 80, co. 5, lett. f-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

La Stazione Appaltante terrà conto, ai fini delle proprie valutazioni, delle cause ostative di cui venga comunque a conoscenza, anche se non inserite nel Casellario Informatico, previe idonee verifiche in ordine all'accertamento della veridicità dei fatti.

Ai fini dell'eventuale esclusione rilevano i comportamenti gravi e significativi rientranti nell'esecuzione di precedenti contratti, anche stipulati con altre amministrazioni, sia che singolarmente costituiscano un grave illecito professionale sia che siano sintomatici di persistenti carenze professionali.

L'eventuale esclusione dalla gara ai sensi dell'art. 80, c.5, lett. c) sarà disposta solo all'esito di un procedimento in contraddittorio con l'operatore economico interessato.

MEZZI DI PROVA PER LA DIMOSTRAZIONE DELLE CIRCOSTANZE DI ESCLUSIONE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI

Si precisa che:

- la verifica della sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice;
- la verifica della sussistenza di provvedimenti di condanna non definitivi per i reati di cui agli artt. 353, 353-bis, 354, 355 e 356 c.p. sarà effettuata mediante acquisizione del certificato dei carichi pendenti riferito ai soggetti indicati dall'art. 80, comma 3, del Codice, presso la Procura della Repubblica del luogo di residenza;

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva di richiedere direttamente all'operatore economico tutte le informazioni e tutta la documentazione idonea a confermare quanto indicato nel DGUE (*in via esemplificativa e non esaustiva: provvedimenti di riorganizzazione e/o sostituzione organi societari, atti di costituzione in giudizio o mandati a legali per atti di costituzione in giudizio, pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, sentenze non definitive di condanna, indicazione appalti eseguiti senza contestazioni, ecc.*).

A norma dell'art. 80 c. 13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai fini della corretta individuazione delle cause di esclusione di cui al citato art. 80 c. 5, trovano applicazione le **Linee guida ANAC n. 6** recanti "*Indicazioni dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possono considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c) del Codice*" di cui alla Delibera n. 1293 del 16 novembre 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 1008 dell'11 ottobre 2017 (pubblicata in G.U. n. 260 del 7/11/2017), cui si rimanda per tutto quanto non disciplinato nel Disciplinare di Gara.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del citato D. Lgs. n. 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal citato comma 16-ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni. Pertanto, a pena di esclusione, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura a tutti gli operatori economici che si trovano nella condizione indicata dal citato art. 53, c.16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. con riferimento alla Provincia dell'Aquila.

Ai sensi dell'art. 1 c. 17 della L. n. 190/2012, costituisce, altresì causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto delle clausole contenute nel **Patto di Integrità** allegato al presente Disciplinare (Allegato 7).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 80, c.12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante procederà alla segnalazione ivi prevista.

6.2 Requisiti di partecipazione di idoneità professionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per partecipare alla gara i concorrenti devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).

- Nel caso di **consorzi** di cui alle lettere *b) e c)* dell'art.45, c.2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso e dalla/dalle consorziata/e indicata/e.
- Nel caso di **raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE** di cui rispettivamente all'art.45, c.2, lettere d), e), f) g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, costituiti o da costituirsi, il suddetto requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa raggruppata/raggruppanda o consorziata/consorzianda.
- Nel caso di **cooperative**, oltre all'iscrizione alla CCIAA, è necessaria l'iscrizione nell'apposito Albo.

6.3 Requisiti di partecipazione di capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura d'affidamento, l'operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso dell'attestazione SOA corrispondente alla categoria OG3 Classifica II (o successive);

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., in data non antecedente a novanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale, l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione, stipulando apposito contratto. Qualora l'impresa si sottoponga a verifica dopo la scadenza del triennio di validità dell'attestazione, la stessa non può partecipare alle gare nel periodo decorrente dalla data di scadenza del triennio sino alla data di effettuazione della verifica con esito positivo.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione del concorrente singolo ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO ORIZZONTALE:

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, c.8 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice e per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice **di tipo orizzontale** i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente Disciplinare per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del **40% (quaranta per cento)** e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate nella misura minima del **10% (dieci per cento)**. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio.

Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO VERTICALE:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice **di tipo verticale**, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi

ordinari di concorrenti, reti di impresa e Geie di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di TIPO MISTO:

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, c.2, lett. d) del Codice, per i consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) del Codice e per i soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) del Codice **di tipo misto**, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente risulta assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento. Si precisa tuttavia che la categoria prevalente dovrà essere eseguita o dalla sola mandataria o, in alternativa, dalla mandataria in raggruppamento di tipo orizzontale, secondo le percentuali di partecipazione sopra indicate.

NB:

Le imprese partecipanti a **Raggruppamenti Temporanei di concorrenti, Consorzi ordinari di concorrenti e Geie, di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), g)**, nonché le imprese aderenti al contratto di rete di cui **all'art. 45, c.2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.**, devono indicare in sede di partecipazione alla gara sia le categorie e qualifiche SOA possedute, sia le rispettive categorie e percentuali di lavori che intendono eseguire, al fine di consentire la verifica da parte della Stazione Appaltante che i partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario o aggregazione siano qualificati in relazione alle quote e tipologie di lavori che assumeranno.

Si precisa che, a fronte del corretto possesso da parte dei raggruppamenti temporanei o dei consorzi ordinari o degli altri soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g) dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara, eventuali errori nella suddivisione delle quote di esecuzione dei lavori commessi in sede di gara potranno essere regolarizzati tramite soccorso istruttorio.

Imprese Cooptate di cui all'art. 92 del DPR n.207/2010 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5 – art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., se il singolo concorrente o i concorrenti che intendano riunirsi in raggruppamento temporaneo hanno i requisiti previsti per la partecipazione alla presente gara d'appalto, possono raggruppare altre imprese (**imprese cooptate**) qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel Disciplinare, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il **20% (venti per cento)** dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai fini della compilazione e sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell'offerta economica richieste dal presente Disciplinare, le Imprese Cooptate hanno i medesimi obblighi che gravano sulle imprese mandanti nei raggruppamenti temporanei. Pertanto esse devono:

- compilare e sottoscrivere il DGUE per le parti di competenza;
- compilare la *“Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” (Allegato 1b)*;
- sottoscrivere l'offerta economica.

Non costituisce, invece, causa di esclusione la mancata intestazione nella polizza fideiussoria/fideiussione bancaria con cui viene costituita la garanzia provvisoria.

7 – MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avviene, ai sensi dell'art. 216, c.13 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, ed entrato in vigore il 1° luglio 2014 ai sensi dell'art. 9 comma 15-ter del D.L.n. 150/2013 convertito con L. n. 15/2014.

Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (*servizi - Avcpass – accesso riservato all'operatore economico*), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 86 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante potrà richiedere i certificati, le dichiarazioni e gli altri mezzi di prova previsti dal comma 2 del predetto articolo e dall'allegato XVII, come prova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di qualificazione, sia di ordine generale che di ordine speciale nei confronti dell'aggiudicatario sulla base delle disposizioni vigenti in materia, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di eseguire controlli, anche a campione, sul possesso dei requisiti nei confronti di tutti i soggetti concorrenti ai sensi di legge. La Stazione Appaltante procederà all'esclusione dalla gara dei soggetti che non risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare di gara ed alla conseguente applicazione delle norme vigenti.

8 - AVVALIMENTO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., gli operatori economici, singoli o in raggruppamento di cui all'art. 45 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, possono ricorrere all'istituto dell'avvalimento per soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale necessari per partecipare alla presente gara.

Non è ammesso l'avvalimento in relazione ai requisiti di cui [all'art. 80](#) del citato decreto.

Non è consentito l'avvalimento per le opere rientranti nell'elenco delle opere SIOS di cui allegato A al DM 248/2016, ai sensi dell'art. 89, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Il ricorso all'avvalimento consente all'operatore economico di avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi.

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente dovrà compilare l'apposita Sez. C "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (AVVALIMENTO)*" di cui alla Parte II^ del D.G.U.E "*Documento di Gara Unico Europeo*", contenente le seguenti dichiarazioni:

- **Dichiarazione del legale rappresentante** o altra persona dotata dei poteri di firma attestante:
 - la volontà di ricorrere all'avvalimento;
 - la denominazione dell'/degli operatore/i economico/i di cui si intende avvalere;
 - l'indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

L'operatore economico, oltre a rendere le dichiarazioni sopra indicate, dovrà produrre la seguente documentazione:

- **Copia conforme del contratto** in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

A tal fine, ai sensi dell'art. 89 c. 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il contratto di avvalimento deve contenere, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria. Pertanto, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 88, comma 1 del D.P.R. n.207/2010, il contratto di avvalimento non dovrà limitarsi ad indicazioni generiche circa la messa a disposizione a favore del concorrente delle risorse da parte della impresa ausiliaria, ma dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

- oggetto, risorse e mezzi prestati in modo determinato e specifico;
- = durata;
- ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (*ad es: precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione, le modalità attraverso le quali tale disponibilità verrà attuata, il compenso previsto, il regime di responsabilità, ecc...*).

Il suddetto contratto di avvalimento deve essere sottoscritto sia dall'impresa ausiliaria che dall'impresa ausiliata.

NB: Saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento per i quali non risulterà possibile l'individuazione dei mezzi concreti e del personale messi a disposizione; in particolare saranno ritenuti nulli i contratti di avvalimento che, con riferimento ai requisiti prestati, recheranno clausole generiche quali, ad esempio, "risorse necessarie di cui è carente il concorrente". Poiché la norma sancisce la nullità dei contratti di avvalimento che non contengono la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, per tali carenze non sarà ammesso il ricorso al soccorso istruttorio, ex art. 83 c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

- **Copia dell'attestazione SOA dell'impresa ausiliaria**, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica coerenti con i requisiti di cui il concorrente intende avvalersi.
- **Dichiarazione resa e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dall'impresa ausiliaria**, attraverso la compilazione del Modulo (*Allegato 3*), con cui la stessa:

α) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto i requisiti necessari per la partecipazione alla gara e le conseguenti risorse di cui è carente il concorrente;

β) attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

- **D.G.U.E "Documento di Gara Unico Europeo"** da presentarsi distintamente anche per l'**impresa ausiliaria**, con riferimento alle seguenti parti del documento:

Parte II "Informazioni sull'operatore economico":

Sezione A "Informazioni sull'operatore economico" (riquadri: Dati identificativi, Informazioni generali)

Sezione B "Informazioni sui rappresentanti dell'operatore economico";

Parte III "Motivi di Esclusione" - Tutte le sezioni;

Parte IV "Criteri di selezione"

Sezione A “Idoneità”:

Punto 1 - precisare l'iscrizione nel Registro delle Imprese; se cooperative, precisare l'iscrizione nell'apposito Albo;

Parte VI “Dichiarazioni finali”.

- **Modulo *Allegato 1b* “Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.”** resa e sottoscritta dall’impresa ausiliaria;
- **PASSOE** dell'ausiliaria.

Il D.G.U.E “Documento di Gara Unico Europeo” e l’Allegato 1b) devono essere sottoscritti dal legale rappresentante o altra persona dotata dei poteri di firma dell’impresa ausiliaria.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80 c.12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui [all'articolo 213](#), c.13 del citato decreto.

Si precisa che ai sensi di quanto previsto e disciplinato dall’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il concorrente e il soggetto ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'affidamento posto a base di gara. (art.89, comma 5);
- non è consentito, **a pena di esclusione**, che dello stesso soggetto ausiliario si avvalga più di un concorrente, né che partecipino alla gara sia il soggetto ausiliario che quello che si avvale dei requisiti (art.89, comma 7);
- non è consentito che l’impresa ausiliaria partecipi alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- il contratto è in ogni caso eseguito dal soggetto che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione e l’impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati (*art.89, c.8*);
- il committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'affidamento. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto d'appalto (art.89, comma 9);
- la Stazione Appaltante trasmette all’Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l’aggiudicatario, per l’esercizio della vigilanza e per la prescritta pubblicità (art.89, comma 9) pena la risoluzione del contratto d’appalto.

9 – FINANZIAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - ANTICIPAZIONE

L'intervento in oggetto comporta una spesa complessiva di **Euro 316.291,44** oltre IVA di legge, finanziata con fondi propri dell'Ente.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato con le modalità previste dagli artt. 18 e 19 del Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.).

Ai sensi dell’art. 30, c.5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Ai sensi dell’art. 35, c.18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è prevista la corresponsione, in favore dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, da erogare entro 15 giorni dall’effettivo inizio della prestazione accertato dal RUP. In tal caso l’anticipazione è compensata mediante trattenuta sull’importo di ogni certificato di pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori l’importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

10 – SUBAPPALTO

E' ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico con idoneità individuale (art. 45, c.2, lett. a), b), c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) o della impresa mandataria/capogruppo in caso di operatore economico con idoneità plurisoggettiva (art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) in conformità a quanto previsto dall'art.105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, c.2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

- il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (*due per cento*) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (*cinquanta per cento*) dell'importo del contratto da affidare;
- l'eventuale subappalto non può superare **la quota del 40% (quaranta per cento)** dell'importo complessivo del contratto di lavori.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 89 e. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del D.M. 248/2016, il limite previsto per il subappalto per le SIOS di cui all'Allegato A del D.M. 248/2016 non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui al predetto art. 105, c. 2.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c. 4 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- che l'operatore economico concorrente, all'atto dell'offerta, (*compilando l'apposita **Sezione D** della Parte II^ "Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l'operatore economico non fa affidamento" del D.G.U.E.)* abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo;
- che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. né alcuno dei divieti previsti dall'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011.

Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

Al momento del deposito del contratto di subappalto, l'appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Il Contratto di subappalto deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che in termini economici.

L'appaltatore deve inoltre allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata, in caso di raggruppamento temporaneo, da ciascuna delle imprese partecipanti).

L'affidamento in subappalto e/o in cottimo dei lavori o di parti delle opere compresi nell'appalto, di cui al presente Disciplinare, potrà avvenire, ai sensi dell'art.105 – c.4 e c.18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo a seguito di autorizzazione da rilasciarsi da parte della stazione appaltante, entro 30 (*trenta*) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta per giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (*due per cento*) dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.12 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione del citato art. 80.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.13, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nei casi esplicitamente disposti dallo stesso, la Stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatori di servizi ed ai fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà pertanto obbligo dell'appaltatore trasmettere alla Stazione appaltante successivamente all'emissione di ciascuno stato di avanzamento e prima dell'emissione di relativa fattura una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, dai

cottimisti, dai prestatori di servizi e dai fornitori di beni o lavori secondo le previsioni del citato comma 13, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento diretto agli stessi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*). L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. La stazione appaltante provvederà al controllo di tali adempimenti ai sensi di quanto previsto dal citato comma 14 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

11 – SUBAFFIDAMENTI

Per ciascun **subaffidamento, non considerato subappalto** ai sensi dell'art.105, c.2, l'appaltatore, sarà tenuto, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla stazione appaltante, il nome del sub-contratte, l'importo del subcontratto, l'oggetto della prestazione affidata, nonché la documentazione di seguito elencata:

- contratto di sub-affidamento o atto equivalente;
- dichiarazione del sub-affidatario attestante la conformità delle macchine e delle attrezzature utilizzate, allegando per ciascuna di esse copia del libretto di circolazione e dell'assicurazione;
- elenco del personale autorizzato ad accedere al cantiere;
- dichiarazione attestante il rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;
- dichiarazione del sub-affidatario, in ottemperanza agli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

12 – OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE WHITE LIST E RISPETTO PROTOCOLLO LEGALITÀ E PATTO DI INTEGRITÀ

12.1 OBBLIGO ISCRIZIONE ALLE “WHITE LIST”

Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. *White list*).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

La consultazione dell'elenco è la modalità obbligatoria attraverso la quale la stazione appaltante acquisisce la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, indipendentemente dal loro valore.

Pertanto le attività sopra elencate dovranno essere subappaltate o sub-affidate esclusivamente a fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori iscritti nelle “White list” tenute dalle competenti Prefetture.

Per i soggetti che non risultano censiti nella Banca dati nazionale unica e che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osservano le disposizioni di cui all'art. 92 c. 2 e c. 3 del Codice Antimafia.

12.2 RISPETTO PATTO DI INTEGRITÀ

Con Decreto Presidenziale n. 44 del 02/11/2015, la Provincia di L'Aquila ha adottato, ai sensi di quanto previsto dall'art.1, c.17 della L. n.190/2012, il **“Patto di Integrità in materia di contratti pubblici della Provincia dell'Aquila”** che costituisce formale obbligazione per gli operatori economici e per i dipendenti della Provincia stessa ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti, nonché espresso impegno anticorruzione.

A termini e per gli effetti del suddetto Patto di Integrità e delle norme e disposizioni allo stesso correlate:

- l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte degli operatori economici concorrenti costituisce condizione di ammissione alla presente procedura di gara;
- una copia del Patto di Integrità (**Modulo Allegato 7**), sottoscritta in calce per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, deve essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della ammissione alla presente procedura di gara;
- la mancata presentazione in sede di gara della copia del Patto di Integrità, sottoscritta dall'operatore economico per accettazione, costituisce causa di esclusione, sanabile solo attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, c. 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il Patto di Integrità costituirà parte integrante del contratto che, in esito alla presente procedura d'appalto, verrà stipulato con l'operatore economico aggiudicatario.

13 – TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI

In applicazione della L. n. 136/2010 *“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”* l'appaltatore, il subappaltatore e il subcontraente sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della citata legge al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto in questione.

In particolare tutti i movimenti finanziari relativi al presente affidamento dovranno essere registrati su conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, che dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il Codice Identificativo Gara (**CIG**) e il Codice Unico del Progetto (**CUP**) in questione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del contratto.

A tal fine gli operatori economici all'atto della presentazione dell'offerta saranno tenuti a comunicare alla stazione appaltante, mediante il modello *“Tracciabilità flussi finanziari”* (Allegato n. 8 al presente Disciplinare), gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Gli eventuali subcontraenti o sub affidatari saranno tenuti alla medesima comunicazione prima di dare esecuzione alla commessa ad essi affidata.

La stazione appaltante verificherà che negli eventuali contratti sottoscritti dall'aggiudicatario con i subappaltatori e i subcontraenti interessati al presente affidamento sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, nell'ipotesi di subappalto, la stazione appaltante provvederà a tale controllo in sede di rilascio della relativa autorizzazione; nell'ipotesi di sub-affidamento non costituente subappalto, ai sensi dell'art. 105, c.2 del D. Lgs. n. 50/2016, provvederà a tale controllo al momento della ricezione della comunicazione di sub-affidamento, corredata del relativo contratto o atto di affidamento equivalente, che l'aggiudicatario è obbligato ad inviare; parimenti, in tutte le restanti ipotesi di subcontratto (*sub fornitura, nolo, trasporto, ecc...*) al momento della ricezione da parte della stazione appaltante della relativa comunicazione, cui dovrà essere allegato, anche in questo caso, il contratto o atto di affidamento equivalente.

Al fine di mettere la stazione appaltante in condizione di assolvere all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali sancito dall'art. 3, c.9 della legge in commento, i contraenti e i subcontraenti, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, devono comunicare alla stazione appaltante tutti i rapporti contrattuali posti in essere per l'esecuzione del contratto di riferimento.

Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al citato art. 3 della Legge n. 136/2010 costituirà titolo per l'applicazione delle sanzioni contemplate dall'art. 6 della Legge medesima.

14 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

14.1 GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'offerta deve essere corredata da una garanzia fideiussoria di natura accessoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2% del prezzo base indicato nella presente Disciplinare, pari ad € **6.325,83** (*Euro Seimilatrecentoventicinque/83*), costituita, a scelta dell'offerente:

- in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, c.1, del D. Lgs. n. 231/2007), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi presso la tesoreria dell'Amministrazione Provinciale dell'Aquila.
- mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art.106 del D. Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art.161 del D. Lgs. n.58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Dette fideiussioni devono avere validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.8 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria, in qualunque forma costituita, deve essere corredata dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'affidamento da parte del concorrente stesso, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria dovrà inoltre essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare (su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura) la garanzia per la durata di ulteriori 90 giorni, qualora non sia intervenuta l'aggiudicazione entro il termine di validità iniziale.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo Raggruppamento Temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, la polizza fideiussoria/fideiussione bancaria mediante la quale viene costituita la garanzia provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo Raggruppamento o consorzio.

14.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi di quanto previsto dall'art 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., come indicate alle lett. a) e b) del precedente paragrafo 14.1).

La garanzia definitiva deve essere pari al 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Anche la garanzia fideiussoria prevista dal comma 1 dall'art 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod. Civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Nel caso in cui le inadempienze dell'aggiudicatario, abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera.

Il committente può richiedere che l'aggiudicatario proceda alla reintegrazione della cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all'aggiudicatario.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione nel limite massimo dell'80% (*ottanta per cento*) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105, c.3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione, da parte della stazione appaltante, della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta nonché l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

14.3 RIDUZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE “PROVVISORIA” E “DEFINITIVA”

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:

“L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, non cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo (riduzione del 50%).

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire delle suddette riduzioni, gli operatori economici concorrenti dovranno indicare in sede di offerta il possesso dei relativi requisiti, allegando inoltre alla cauzione copia del documento di certificazione o idonea autocertificazione.

14.4 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 103, c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (*dieci*) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza di assicurazione che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. L'importo della suddetta garanzia corrisponde all'importo del contratto stesso, il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000,00 Euro ed un massimo di 5.000.000,00 di Euro.

Le garanzie di cui al presente paragrafo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di concorrenti o un Geie, giusto il regime delle responsabilità solidale disciplinato dall'art.48, c.5, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

NB:

Le garanzie fideiussorie per la cauzione provvisoria e per la cauzione definitiva (opportunamente integrate con la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Cod.Civ.) nonché la copertura assicurativa, devono essere conformi a quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004, n.123.

15 – DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA GARA – INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI GARA - MODALITA' DI COMUNICAZIONE

Costituiscono documentazione relativa alla gara: il Bando di gara, il presente Disciplinare di gara e gli allegati di seguito indicati:

- All. 1b – Dichiarazione in merito ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- All. 1c – Indicazioni per la compilazione del DGUE (disponibile direttamente sulla piattaforma Net4market al campo apposito);
- All. 2a – Domanda di partecipazione impresa singola;
- All. 2b – Domanda di partecipazione in Raggruppamento;
- All. 2c – Domanda di partecipazione impresa aderente a contratto di rete;
- All. 3 – Dichiarazione impresa ausiliaria;
- All. 6 – Schema di contratto;
- All. 7 – Patto di Integrità;
- All.8 – Tracciabilità Flussi Finanziari;
- All.9 – Disciplinare Telematico;

sono consultabili e scaricabili nella Sezione “Amministrazione Trasparente” - Bandi di gara e contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura” - Procedure aperte”, del sito istituzionale della Provincia dell'Aquila <http://www.provincia.laquila.it>, unitamente agli elaborati progettuali in formato.zip, al fine di consentire a tutti gli operatori economici interessati di conoscere e valutare le caratteristiche dei lavori da realizzare. Gli stessi sono scaricabili dal link: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_provincialaquila nella sezione ‘Elenco bandi e avvisi in corso’ in corrispondenza del bando di abilitazione alla procedura.

NON VERRA’ TRASMESSO ALCUN ELABORATO VIA E-MAIL.

Informazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara potranno essere richiesti telefonicamente sia, per quanto attiene al presente disciplinare ed alla compilazione degli allegati, sia, per quanto attiene agli aspetti progettuali dell’intervento, contattando il **RUP Ing. Angela GHIZZONI** (Tel. 0862/299439 - Fax 0862/25014 – e-mail: viabilita.laquila@provincia.laquila.it).

La richiesta di informazioni e chiarimenti nonché specifici quesiti in merito al progetto o alla procedura di gara potranno essere presentati anche in forma scritta via PEC al seguente indirizzo: urp@cert.provincia.laquila.it.

Inoltre, ai sensi dell’art. 76, c.5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la stazione appaltante comunicherà d’ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a 5 giorni:

- a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando di gara, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) l’eventuale decisione di non aggiudicare l’appalto, a tutti i candidati;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla precedente lettera a).

Le comunicazioni di cui al punto precedente saranno fatte mediante posta elettronica certificata. A tal fine ciascun operatore economico sarà tenuto ad indicare *nel DGUE “Documento di gara unico europeo”* l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il quale autorizza espressamente il ricevimento delle comunicazioni sopra indicate.

In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, Geie, aggregazioni di imprese di rete, anche, se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Per la presente gara la stazione appaltante NON RILASCIA alle imprese attestazioni di sopralluogo o di presa visione degli elaborati progettuali.

16 – TERMINE - INDIRIZZO DI RICEZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
--

Per partecipare alla gara, le Ditte dovranno far pervenire, sotto pena di esclusione, **entro e non oltre il termine perentorio delle**

la propria offerta, redatta in lingua italiana.

Trascorso il termine per la ricezione della documentazione di gara, non sarà riconosciuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerte precedenti, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra e diversa offerta o la revoca dell'offerta presentata.

L'offerta telematica del concorrente dovrà essere composta come di seguito:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

OFFERTA ECONOMICA

La **DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovrà essere depositata a sistema seguendo le indicazioni previste dall'art. 6 del Disciplinare telematico e dovrà contenere i documenti di seguito elencati:

- **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla procedura, resa e sottoscritta dal legale rappresentante, in carta semplice, con espressa manifestazione di volontà di partecipazione alla gara (secondo i modelli *2a, 2b, 2c allegati al presente Disciplinare*).

In caso di domanda di partecipazione in Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., qualora sia stato già conferito il mandato, la domanda dovrà essere espressa e sottoscritta dall'impresa mandataria/capogruppo "in nome e per conto proprio e delle mandanti"; qualora invece il mandato non sia stato conferito, la domanda dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i Raggruppamenti o i Consorzi, comprese le eventuali imprese cooptate e deve contenere l'impegno, sottoscritto da tutti che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a quello tra essi individuato e qualificato come impresa mandataria/capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti.

Per ogni impresa partecipante al Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario o Geie dovrà essere indicata la categoria di lavori che si intende assumere e la rispettiva quota di partecipazione.

- **D.G.U.E.** da compilarsi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice ed in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30.03.2018, a far data dal 18.04.2018 esclusivamente in forma elettronica, sottoscritto digitalmente.

N.B.: Il file recante il DGUE sarà reperito direttamente sulla piattaforma Net4market, compilabile al relativo indirizzo.

(Per le istruzioni di compilazione si rinvia all'Allegato 1c al presente Disciplinare. Per l'individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del D.G.U.E. si rinvia ai punti 5 e 6 del presente Disciplinare).

- **DICHIARAZIONE IN MERITO AI SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 80, COMMA 3 DEL D. LGS. N. 50/2016 E S.M.I.** (Allegato 1b o conformemente ad esso).

(Per l'individuazione dei soggetti tenuti alla compilazione del D.G.U.E. si rinvia ai punti 5 e 6 del presente Disciplinare).

La Dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altra persona dotata di poteri di firma.

- Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE non ancora costituiti: **DICHIARAZIONE, sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, CONTENENTE L'IMPEGNO, IN CASO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA, A CONFERIRE MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA AD UNO DI ESSI**, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto dei mandanti;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito: **MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE CON RAPPRESENTANZA CONFERITO ALLA MANDATARIA** per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun componente riunito (al legale rappresentante della mandataria o consorzio ordinario deve essere conferita procura speciale per atto pubblico);

- Nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituito: **ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO O DEL GEIE IN COPIA AUTENTICATA** con indicazione del soggetto designato quale capogruppo, della quota di partecipazione al consorzio e delle quote di esecuzione che verranno assunte da ciascun concorrente riunito o consorziato;
- **QUIETANZA DEL VERSAMENTO O FIDEIUSSIONE BANCARIA O POLIZZA ASSICURATIVA RILASCIATA DA INTERMEDIARI FINANZIARI** relativa alla garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto (€ 6.325,83) costituita con le modalità e con le condizioni e riduzioni di cui al precedente *Paragrafo 14.1*).
- **DICHIARAZIONE DI UN ISTITUTO BANCARIO**, ovvero di una compagnia di Assicurazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una fidejussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fidejussoria, relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, valida fino all'emissione del certificato di collaudo.
- **ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE SOA IN CORSO DI VALIDITA'** rilasciata da un Organismo SOA autorizzato ai sensi del DPR 207/2010 per la *Categoria OG3-Classifica II (o successive)*.

(La produzione di copia, anche non autenticata, delle attestazioni SOA da parte degli operatori economici è richiesta al fine di agevolare e accelerare la verifica dei requisiti da parte della Stazione Appaltante.)

Sono fatte salve tutte le disposizioni relative a Raggruppamenti, Consorzi, aggregazioni di imprese aderenti a Contratti di rete e GEIE.

- **PATTO DI INTEGRITA' DEBITAMENTE COMPILATO E SOTTOSCRITTO** (*Modulo Allegato 7*) sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore economico concorrente, o da altra persona dotata di poteri di firma.

In caso di partecipazione alle gare di consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda sia il consorzio che i consorziati che vengono indicati quali esecutori dell'appalto.

In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti di cui all'art. 45, c.2, lett. d) e di consorzi ordinari di cui all'art. 45, c.2, lett. e) D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'obbligo riguarda tutti gli operatori economici partecipanti al raggruppamento o consorzio ordinario.

L'obbligo di presentazione del Patto di Integrità sottoscritto per accettazione si applica anche a tutti gli operatori economici partecipanti alle aggregazioni di cui all'art. 45, c.2, lett. f) e g), nonché alla impresa cooptata.

Si precisa che nel caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f), g) la sottoscrizione del Patto di Integrità può avvenire anche in maniera congiunta.

- **PASSOE rilasciato dal Servizio AVCPASS** comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
- **Ricevuta attestante l'avvenuto versamento del contributo obbligatorio di cui alla deliberazione n. 1174 dell'ANAC del 19/12/2018** ed alle relative istruzioni operative disponibili sul sito dell'Autorità, dell'importo di € 35,00 (euro Trentacinque/00).
- **DICHIARAZIONE PER L'ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI** ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010, con le indicazione degli estremi identificativi del c/c dedicato nonché delle generalità e del Codice Fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso;
- **DOCUMENTAZIONE PER AVVALIMENTO (solo in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento)**
In caso di ricorso all'istituto dell'Avvalimento, di cui all'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dovranno essere prodotti, a pena di esclusione, tutti i documenti e le dichiarazioni indicate nella precedente *Sezione 8* del presente Disciplinare.

(Solo in caso di partecipazione delle imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale)

In caso di partecipazione di imprese ammesse a Concordato con continuità aziendale dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, la documentazione indicata nel precedente *Paragrafo 5.3* del presente Disciplinare.

- **COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE.**

L'OFFERTA ECONOMICA dovrà essere caricata a sistema seguendo le indicazioni previste dall'art. 7 del Disciplinare telematico.

NB) La mancata indicazione dei "Costi della Manodopera" e/o dei "Costi Aziendali della Sicurezza" è CAUSA DI ESCLUSIONE e non è sanabile tramite attivazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

In caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti o Geie qualora sia stato già conferito il mandato, l'offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall'impresa mandataria *"in nome e per conto proprio e delle*

mandanti”; qualora invece il mandato non sia stato conferito, l’offerta deve essere espressa e sottoscritta congiuntamente, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi o Geie di cui alle lett. d), e), g) del comma 2 dell’art.45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L’offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, anche dalle eventuali **imprese cooptate**.

In caso di ricorso all’istituto dell’Avvalimento l’offerta deve essere espressa e sottoscritta solo dall’impresa concorrente.

In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà considerata valida quella indicata in lettere.

17 – DATA DELLA GARA, SOCCORSO ISTRUTTORIO, DISPOSIZIONI ART. 29 C. 1 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.
--

La gara si svolgerà in prima seduta pubblica, **il giorno 25 febbraio 2020 alle ore 10:00** presso la sede della Provincia di L’Aquila sita in Via Saragat – L’Aquila.

La gara verrà espletata da un Seggio di Gara all’uopo nominato dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte.

17.1 EVENTUALE PROCEDURA ex art. 83, comma 9 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (SOCCORSO ISTRUTTORIO)

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 83 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del “Documento di gara unico europeo” (DGUE), di cui all’art. 85 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché degli altri documenti di gara previsti dal presente Disciplinare, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica ed all’offerta economica, il Presidente del Seggio provvederà, in relazione alla natura e complessità degli elementi e dichiarazioni da regolarizzare, ad assegnare ai concorrenti chiamati alla regolarizzazione un termine perentorio non superiore a giorni 10 (dieci) per sanare le irregolarità commesse.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione Appaltante richiederà comunque la regolarizzazione con la procedura sopra descritta.

17.2 DISPOSIZIONI ART. 29 C. 1 D.LGS. 50/2016 E S.M.I.

Tutti gli atti inerenti la procedura saranno pubblicati, ai sensi di quanto previsto dall’art. 29, c. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul profilo del committente nella sezione “*Amministrazione Trasparente*”.

17.3 VERIFICA DEI REQUISITI E DEL COSTO DELLA MANODOPERA

La Stazione appaltante, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dal Presidente di Seggio di Gara, procederà alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla gara da parte del concorrente nei cui confronti è stata proposta l’aggiudicazione.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 95, c.10 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. procederà inoltre, relativamente ai costi della manodopera indicati dal concorrente nella propria offerta economica, a verificare il rispetto di quanto previsto dall’art. 97, c. 5, lett. d) del suddetto Decreto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere alla suddetta verifica qualora il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di partecipazione alla gara sia pari o superiore al costo della manodopera stimato, ai sensi dell’art. 23, c.16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nell’Elaborato “*Stima incidenza della Manodopera*” del progetto definitivo/esecutivo dell’intervento in oggetto.

Si precisa che nelle ipotesi di cui all’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica del costo della manodopera verrà condotta nell’ambito della procedura di verifica dell’anomalia della offerta.

INDICAZIONI IN MERITO ALLA DIMOSTRAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA

Nell’ipotesi in cui il costo della manodopera indicato dal concorrente, in sede di partecipazione alla gara, sia inferiore al costo della manodopera stimato dalla stazione appaltante, il concorrente medesimo è invitato a presentare, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta stessa, il dettaglio analitico delle voci considerate ai fini della determinazione del costo della manodopera indicato nell’offerta economica.

A tale riguardo il concorrente dovrà fornire tutte le spiegazioni ritenute utili ai fini della verifica delle componenti considerate per la determinazione del costo in parola e, in particolare, dovrà evidenziarsi se nella determinazione dello stesso si sia tenuto conto del solo costo del personale o, diversamente, sia stata considerata, come previsto dai prezzari, una quota corrispondente alle spese generali e una quota corrispondente all'utile, indicando, in tale ipotesi, l'incidenza percentuale delle stesse.

Inoltre, per giustificare, specificamente il costo del personale, il concorrente dovrà indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, i profili professionali con relativi mansionari e costi tabellari del personale che si intende impiegare nell'appalto, nonché, per l'eventuale personale impiegato con contratti diversi, la normativa di riferimento per il profilo e le mansioni svolte ed i relativi costi.

Non saranno ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali inferiori ai minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

A completa giustificazione degli elementi di costo sopra elencati e allo scopo di dimostrare il rispetto del disposto normativo, il concorrente potrà produrre idonea documentazione di supporto (contratti, polizze, documenti contabili, ecc.).

18 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI E DIRITTO DI ACCESSO

I dati forniti dall'aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti sia dalla Stazione appaltante potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge e/o dai Regolamenti interni.

I dati potranno essere comunicati:

- al personale della Stazione appaltante che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente;
- a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti che prestino attività di consulenza o assistenza in ordine al procedimento di gara o per studi di settore o fini statistici;
- ai soggetti esterni facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo;
- ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dall'art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalla L. 241/1990 e s.m.i..

La Stazione Appaltante consentirà l'accesso ai documenti di gara, fatti salvi i casi di differimento e di esclusione di cui all'art. 53, c.2 e c.5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ai concorrenti che lo richiedono. Ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del citato art.53, l'accesso sarà sempre consentito al concorrente che lo richiede *"in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto"*.

Titolare del trattamento è l'Amministrazione Provinciale di L'Aquila, con sede in L'Aquila, Via Monte Cagno n. 3.

Al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i..

Responsabile per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. è il Responsabile del Procedimento.

19 – DISPOSIZIONI FINALI

È espressamente stabilito che la presente procedura d'appalto non vincola in alcun modo la Provincia di L'Aquila né all'espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione; la Provincia si riserva di annullare la gara o di modificarne i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti. La presentazione dell'offerta comporta l'accettazione della presente clausola.

È espressamente stabilito che l'impegno dell'operatore economico aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

La documentazione e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in copia autenticata.

Saranno nulle le offerte condizionate, quelle espresse in termini generici e quelle per persona da nominare.

Si riterranno come non pervenute le offerte recapitate oltre il termine indicato nel bando di gara, anche se sostitutive od aggiuntive ad offerte precedenti.

Saranno, altresì, esclusi dalla procedura gli operatori economici che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, che non si siano attenuti alle modalità ed alle formalità previste, fatta salva la possibilità di ricorso al “soccorso istruttorio”, ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.

La Provincia si riserva la facoltà di avvalersi di quanto previsto dall’art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi di quanto disposto dall’art.3, comma 3 del DPR 62/2013 “*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici*” gli obblighi di condotta previsti dal suddetto codice sono estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo dell’impresa appaltatrice.

Ai sensi dell’art. 120 del D. Lgs. n. 104/2010 “Codice del processo amministrativo”, gli atti della presente procedura di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al T.A.R. – Sezione di L’Aquila, entro i termini previsti dal citato articolo. In particolare avverso il presente Disciplinare è ammesso il ricorso entro il termine di 30 giorni decorrenti dal ricevimento dello stesso.

Responsabile del procedimento è l’Ing. **Angela GHIZZONI** del Settore Viabilità (Tel. 0862/299439 - Fax 0862/25014 – [e-mail: viabilita.laquila@provincia.laquila.it](mailto:viabilita.laquila@provincia.laquila.it)).

F.to IL DIRIGENTE
(Ing. Nicolino D'AMICO)